

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2040

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PACETTI, ANGELONI, PETROCELLI, PEDRAZZI CIPOLLA,
SOLAROLI, STEFANINI, MENZIETTI, BARGONE, PASCOLAT**

Presentata il 10 dicembre 1987

**Istituzione ed ordinamento della professione
di tributarista**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta all'esame riprende l'oggetto dell'atto Camera n. 3186 della IX Legislatura, recante il titolo « Istituzione ed esercizio della professione di tributarista ».

Quel progetto, che recava le firme di esponenti dei gruppi più rappresentativi presenti in Parlamento, è stata utile per l'avvio di un primo proficuo confronto sui complessi problemi sottesi all'oggetto della proposta.

Questo ci consente oggi di riproporre le linee di un progetto che sviluppa e precisa i contenuti di un'impostazione ge-

nerale sulla quale non è venuto meno il consenso di fondo fra i gruppi, facendo tesoro tuttavia di indicazioni, sollecitazioni e proposte, dibattute e attese all'interno della categoria.

In particolare con questa proposta oltre all'istituzione dell'albo, alla riserva di attività della professione tributaria, ai suoi limiti e all'oggetto dell'attività stessa, vengono disciplinati l'istituzione, composizione, funzionamento e attribuzione dei nuovi organismi professionali, nonché dell'organo rappresentato a livello nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Albo e titolo professionale).

1. È istituito in ogni provincia l'albo professionale dei tributaristi.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

3. L'iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato; non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali dei tributaristi.

4. Il titolo di tributarista spetta a coloro che, in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tributarista, conseguano detta abilitazione e siano iscritti all'albo professionale di cui al comma 1.

5. Il titolo spetta altresì a quanti siano iscritti all'albo a norma del comma 2 dell'articolo 8, e dell'articolo 52.

ART. 2.

*(Esercizio della professione di tributarista.
Oggetto dell'attività).*

1. Tutte le attività e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri e registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e indirette, nonché ogni prestazione o funzione comunque connessa all'assolvimento di obblighi tributari e fiscali a qualunque titolo, ove non siano espletati dai privati o imprenditori interessati direttamente o a mezzo di propri dipendenti, sono riservati a coloro che

sono iscritti all'albo dei tributaristi a norma della presente legge, nonché a coloro che siano iscritti agli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

2. Agli iscritti all'albo dei tributaristi o ad uno degli albi di cui al comma 1 è riservata altresì in via esclusiva l'assistenza e rappresentanza in giudizio, ai termini del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739.

3. Gli iscritti all'albo dei tributaristi, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti allo svolgimento di ogni altra funzione affine a quanto previsto nel comma 1.

4. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di legge o di regolamenti.

ART. 3.

(Segreto professionale).

1. Nell'esercizio della professione, i tributaristi ed i professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.

ART. 4.

(Esame di abilitazione).

1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di tributarista e il rilascio del relativo certificato sono determinati con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istru-

zione, da emanarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i diplomi di laurea e di scuola secondaria superiore il cui possesso è condizione di ammissione all'esame di abilitazione. Sono comunque titoli idonei all'ammissione i diplomi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche e in scienze bancarie e assicurative.

3. L'esame deve comunque prevedere una prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragioneria, diritto tributario, elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale, elementi di diritto pubblico e privato, elementi di tecnica bancaria, elementi di economia e di analisi aziendale.

4. È condizione di ammissione a sostenere l'esame di abilitazione il compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto all'albo o di uno dei professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, di almeno due anni di pratica professionale, secondo modalità fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le sessioni d'esame sono annuali e sono indette con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 5.

*(Divieto di iscrizione all'albo.
Incompatibilità).*

1. L'iscrizione all'albo dei tributaristi non è consentita, in permanenza di rapporto di lavoro, agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

2. L'iscrizione non è altresì consentita agli esercenti il commercio in nome pro-

prio o altrui, ai ministri di qualunque culto, ai giornalisti professionisti, agli agenti di cambio, ai notai, agli esattori di pubblici tributi e agli incaricati di gestioni esattoriali.

ART. 6.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di tributarista spetta al Ministro di grazia e giustizia che la esercita direttamente o per mezzo dei procuratori generali presso la corte d'appello e dei procuratori della Repubblica.

CAPO II.

ALBO PROVINCIALE DEI TRIBUTARISTI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

ART. 7.

(Indicazioni dell'albo).

1. Per ogni iscritto l'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio, il codice fiscale, la data di iscrizione, il titolo dell'iscrizione.

2. L'albo è compilato in ordine alfabetico; la data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità.

ART. 8.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere in possesso di titolo di studio idoneo secondo l'articolo 4, comma 2;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nella provincia al cui albo si chiede l'iscrizione;

f) non avere riportato alcuna delle condanne penali che, a norma della presente legge, comportano la radiazione di diritto dall'albo, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 della presente legge.

2. Gli impiegati delle carriere dirigenziale e direttiva dell'amministrazione finanziaria, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, ferme le altre condizioni di cui al presente articolo, possono essere iscritti all'albo in deroga ai requisiti del titolo di studio e del conseguimento dell'abilitazione, decorsi due anni dalla data di collocamento a riposo.

ART. 9.

(Documentazione e procedimento per l'iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione all'albo si ottiene a seguito di domanda, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che il richiedente ha la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea ovvero documento attestante che il richiedente è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia oppure è cittadino di uno Stato estero con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

c) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di godimento dei diritti civili;

f) certificato di residenza;

g) ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

h) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

i) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio di tessera di riconoscimento;

l) dichiarazione con la quale il richiedente l'iscrizione afferma, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 della presente legge.

2. I richiedenti l'iscrizione a norma del comma 2 dell'articolo 8, in luogo dei certificati di cui alle lettere b) e c), del comma 1 devono corredare la domanda della documentazione comprovante l'appartenenza alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e il conseguito pensionamento con diritto a pensione ordinaria.

3. Il consiglio provinciale deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

4. La deliberazione, adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

5. Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

6. Qualora il consiglio provinciale non abbia provveduto sulla domanda, nel termine stabilito nel comma 3, l'interessato può entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine proporre ricorso al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide nel merito dell'iscrizione.

ART. 10.

(Trasferimento dell'iscrizione).

1. L'iscritto che trasferisce la residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

4. Il consiglio provinciale di provenienza trasmette al consiglio di nuova residenza il fascicolo personale dell'iscritto certificando: la data di anzianità di iscrizione all'albo; l'esclusione di procedimenti penali o disciplinari in corso; l'assenza di pene disciplinari.

ART. 11.

(Cancellazione dall'albo).

1. Oltre che a domanda dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, salvi i casi di radiazione;

c) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori della provincia presso il cui albo è iscritto o comunque si renda irreperibile.

2. La cancellazione, salvi i casi di domanda e di irreperibilità, non può essere pronunciata, a pena di nullità, se non dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni del consiglio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, i quali possono proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

4. Il tributarista cancellato dall'albo ha diritto di esservi reinscritto quando dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione. Il tributarista che viene reinscritto conserva la precedente anzianità, dedotta la durata dell'interruzione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 9.

ART. 12.

(Revisione e comunicazione dell'albo).

1. In consiglio provinciale, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme.

2. L'albo, a cura del consiglio, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio nazionale, ai magistrati dirigenti della corte d'appello, dei tribunali e delle preture del distretto e alla camera di commercio, industria e artigianato, della provincia.

CAPO III.

CONSIGLI PROVINCIALI DEI TRIBUTARISTI

ART. 13.

*(Composizione del consiglio provinciale.
Eleggibilità dei consiglieri).*

1. L'albo provinciale dei tributaristi è tenuto da un consiglio composto di cinque membri se gli iscritti all'albo non

superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i trecento, di nove membri se superano i trecento.

2. Quando gli iscritti all'albo non raggiungono il numero di 25, essi sono iscritti nell'albo provinciale del capoluogo vicino, determinato dal presidente della corte d'appello.

3. Gli iscritti all'albo eleggono il consiglio; sono eleggibili gli iscritti che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione.

4. I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 14.

(Cariche del consiglio provinciale).

1. Ciascun consiglio provinciale elegge tra i propri componenti il presidente, il segretario e il tesoriere. Se il consiglio è composto almeno di sette membri, si deve eleggere anche il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

2. In mancanza del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione all'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 15.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio provinciale e lo presiede in tutte le riunioni. Egli esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio. Rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 16.

(Attribuzioni del segretario).

1. Il segretario riceve le domande di iscrizione all'albo; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giu-

dizi disciplinari che sono compilate dai rispettivi relatori; tiene i registri che saranno prescritti dal consiglio per il regolare andamento del servizio; cura l'autenticazione delle copie dei deliberati consiliari.

2. In mancanza del segretario, ne fa le veci il consigliere più giovane per età.

ART. 17.

(Attribuzioni del tesoriere).

1. Il tesoriere è custode responsabile dei fondi in denaro, dei titoli di valore e degli altri beni. Cura la riscossione di somme e paga i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.

2. Il tesoriere inoltre deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre-figlia per le somme riscosse con quietanza;

b) registro di entrata e di uscita;

c) registro dei mandati di pagamento.

ART. 18.

(Attribuzioni del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale, oltre le attribuzioni demandategli dalla presente legge e da altre norme:

a) vigila per l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione di tributarista;

b) vigila per la tutela del titolo di tributarista e per il legale esercizio delle funzioni professionali;

c) cura la tenuta dell'albo dei tributaristi della provincia e provvede agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) delibera la convocazione dell'assemblea;

f) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'albo, nonché tra questi ed i loro clienti;

g) esprime parere in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

h) designa i rappresentanti dei tributaristi della provincia presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

i) provvede alla gestione finanziaria e stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese, l'ammontare del contributo per l'iscrizione all'albo e di quello da corrispondere annualmente dagli iscritti, nonché l'ammontare di eventuali tasse per il rilascio dei certificati e di pareri per la liquidazione degli onorari;

l) esprime parere al consiglio nazionale sui criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute ai tributaristi per le prestazioni inerenti l'esercizio della professione e sulla liquidazione delle spese;

m) cura e promuove con ogni mezzo il miglioramento, il perfezionamento e l'aggiornamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

ART. 19.

(Riunioni consiliari.

Decadenza dalla carica di consigliere).

1. Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni sei mesi. Deve essere convocato ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di

parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni non possono essere segrete.

4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal consiglio.

ART. 20.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Presso il consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti di cui all'articolo 21.

2. Il collegio nomina nel proprio seno un presidente.

3. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica la regolarità del bilancio consuntivo riferendone all'assemblea.

4. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 21.

(Assemblea degli iscritti).

1. L'assemblea degli iscritti all'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti ed approva il conto preventivo e quello consuntivo.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

ART. 22.

(Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti).

1. Per l'approvazione dei conti, l'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del-

l'ora, del luogo e dello scopo dell'adunanza. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del consiglio provinciale per la durata di detto termine.

2. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

3. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

4. Il presidente ed il segretario del consiglio provinciale sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

ART. 23.

(Convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti).

1. Per l'elezione del consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, almeno nei quindici giorni precedenti a quello in cui il consiglio scade.

2. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza ed è spedito mediante raccomandata; è altresì affisso in modo visibile nella sede del consiglio provinciale per la durata del termine di cui al comma 1.

3. L'assemblea è validamente costituita se interviene almeno un sesto degli iscritti all'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

4. All'assemblea convocata per l'elezione del consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti, si applica la norma di cui al comma 4 dell'articolo 22.

5. I componenti del consiglio provinciale sono eletti dagli iscritti, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti tra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

6. In eguale modo sono eletti i componenti del collegio dei revisori dei conti.

7. Trascorse sette ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

8. Compiuto lo scrutinio e compilata la relativa graduatoria, il presidente dichiara il risultato della votazione e compie la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al consiglio nazionale dei tributaristi.

ART. 24.

(Sostituzione dei componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti).

1. A sostituire i componenti del consiglio o del collegio dei revisori dei conti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

ART. 25.

(Reclami contro i risultati delle elezioni).

1. Avverso i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo provinciale può proporre reclamo al consiglio nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

ART. 26.

(Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di contestate gravi irregolarità.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni dalla comunicazione della propria nomina, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale dei tributaristi.

CAPO IV.

IL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI TRIBUTARISTI

ART. 27.

(Sede e composizione del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale dei tributaristi ha sede in Roma ed è composto di quindici membri eletti dai consigli provinciali, fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di iscrizione all'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più di due terzi dei

consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Ogni consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

3. A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti ed un delegato per ogni cento iscritti, o frazione di cento, oltre i duecento iscritti. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

4. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.

5. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del consiglio nazionale né di un collegio dei revisori dei conti di un consiglio provinciale e del collegio dei revisori dei conti del consiglio nazionale. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio provinciale o di revisore del consiglio provinciale.

ART. 28.

*(Sostituzione dei componenti
del consiglio nazionale).*

1. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

ART. 29.

(Cariche).

1. Il consiglio nazionale elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

ART. 30.

(Collegio dei revisori dei conti del consiglio nazionale).

1. Presso il consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri eletti dai consigli provinciali tra gli iscritti all'albo che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti tra i candidati nelle diverse liste.

2. Il collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno un presidente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; alla loro sostituzione si provvede secondo l'articolo 28.

4. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e verifica la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al consiglio nazionale.

ART. 31.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare le altre funzioni conferite dalla presente legge:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali e ne promuove e coordina le attività per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

b) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

c) designa i rappresentanti dei tributaristi presso commissioni ed organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale;

d) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

e) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti agli albi per le spese del proprio funzionamento;

f) stabilisce ogni triennio, sentiti i consigli provinciali, i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai tributaristi per le prestazioni inerenti l'esercizio della professione e per la liquidazione delle spese, con delibera da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli provinciali in materia di iscrizione all'albo, di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui reclami di cui all'articolo 25;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi di propria competenza, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 32.

(Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere nazionale).

1. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi membri.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. In caso di assenza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età. In mancanza del segretario, ne fa le veci il consigliere più giovane per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

5. Le votazioni non possono essere segrete.

6. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

7. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio.

ART. 33.

(Notificazioni delle decisioni).

1. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la corte d'appello della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene nonché al consiglio provinciale e al Ministero di grazia e giustizia.

2. La notifica si esegue a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento che deve contenere copia conforme dell'originale della decisione.

ART. 34.

(Reclami).

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di iscrizione all'albo, di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente di un consiglio provinciale, possono essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio che ha ammesso la decisione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perento-

rio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

ART. 35.

*(Vigilanza e scioglimento
del consiglio nazionale).*

1. La vigilanza sul consiglio nazionale è esercitata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. Il consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le relative funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni dalla comunicazione della propria nomina, ad indire le elezioni del consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

CAPO V.

DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 36.

*(Responsabilità disciplinare dei tributaristi.
Azione disciplinare).*

1. Il tributarista che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 39, comma 1, e all'articolo 40, comma 1, il consiglio provinciale che custodisce l'albo

in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale oppure su richiesta degli interessati.

3. Se l'incolpato è membro di un consiglio provinciale, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio provinciale della sede di corte d'appello e, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina, determinata dal consiglio nazionale.

ART. 37.

(Pene disciplinari).

1. Le pene disciplinari che il consiglio provinciale può applicare sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- c) la radiazione.

ART. 38.

(Censura).

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità che tuttavia non ledono il decoro e la dignità professionale.

ART. 39.

(Casi di sospensione).

1. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo 40, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1, 2 e 3 del codice penale;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità nel pagamento dei contributi previsti dalla presente legge che si protragga per oltre dodici mesi.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. La sua durata non è soggetta a limiti di tempo; l'interessato può tuttavia chiedere la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti ovvero la revoca della stessa quando dimostri di avere pagato i contributi dovuti.

3. Il consiglio provinciale, osservate le forme del procedimento disciplinare, pronuncia la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale.

4. Il tributarista cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

ART. 40.

(Casi di radiazione).

1. Importano la radiazione di diritto:

a) la condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni

o l'interdizione dall'esercizio della professione per una eguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la radiazione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

3. Il consiglio provinciale, osservate le forme del procedimento disciplinare, pronuncia la radiazione contro il tributarista che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità e il decoro della professione.

ART. 41.

(Rapporto tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).

1. Il tributarista che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso in cui sia intervenuto proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

ART. 42.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare).

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 39, comma 2, e 40, comma 2, nessuna pena disciplinare può essere comminata senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, per essere sentito a sua discolpa.

2. L'incolpato ha facoltà di produrre documenti e memorie e di farsi assistere da un difensore.

ART. 43.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie o documenti prodotti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'incolpato non si presenta senza dimostrare un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, la decisione adottata e l'esposizione dei motivi. Il proscioglimento dell'incolpato è pronunciato con la formula « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

ART. 44.

(Ricusazione ed astensione).

1. I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio provinciale.

3. Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto di astenersi o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito nella sede della corte d'appello più vicina.

4. Il consiglio provinciale competente a termini del comma 3 se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusa-

zione, si sostituisce al consiglio provinciale al quale appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 45.

(Notificazione delle deliberazioni).

1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello e al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 46.

(Ricorso al consiglio nazionale).

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale.

2. Il consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

3. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

ART. 47.

(Riammissione dei radiati).

1. Il tributarista radiato dall'albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, una condotta irreprensibile.

2. Per la nuova iscrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

ART. 48.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

CAPO VI.

TARIFFA DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

ART. 49.

(Criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità).

1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti ai tributaristi per le prestazioni professionali, e per la liquidazione delle spese, sono stabiliti ogni triennio dal consiglio nazionale dei tributaristi, sentiti i consigli provinciali, con tariffa da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 50.

(Obbligatorietà della tariffa. Inderogabilità).

1. La tariffa professionale, come stabilita ed approvata nell'articolo 49, ha carattere generale ed è obbligatoria per gli iscritti agli albi provinciali dei tributaristi; gli importi minimi degli onorari e delle indennità, in essa previsti, sono inderogabili.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

ART. 51.

(Notificazioni e comunicazioni).

1. Le notificazioni prescritte dalla presente legge sono eseguite a mezzo di let-

tera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 52.

*(Iscrizione all'albo
nella prima attuazione della legge).*

1. Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo, in deroga ai requisiti del titolo di studio e dell'abilitazione:

a) coloro i quali esercitano, in regime di lavoro autonomo, dal decennio consecutivo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, attività che costituiscono l'oggetto della professione di tributarista;

b) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti istituito presso le Camere di commercio, industria e artigianato a norma del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, in sub categorie corrispondenti all'attività svolta.

2. L'esercizio delle attività di cui alla lettera a) va dimostrato mediante documentazione di carattere fiscale di pertinenza del richiedente l'iscrizione, ai fini dell'IRPEF e dell'IVA; quanto a quest'ultima imposta, l'attività esercitata deve essere relativa a codici di classificazione di attività professionali.

3. L'iscrizione avviene su domanda degli interessati da presentare, a pena decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda, redatta in carta legale e corredata della documentazione di cui alle lettere a), d), e), f), g), l) del comma 1 dell'articolo 9 e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata alla cancelleria della corte d'appello del cui distretto fa parte la provincia di residenza del richiedente. Nella domanda deve es-

sere indicato l'albo della provincia al quale si chiede l'iscrizione; deve altresì essere specificato il domicilio per le notificazioni.

ART. 53.

(Commissione per la prima formazione dell'albo).

1. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della corte d'appello provvede, nei trenta giorni successivi, alla costituzione di una Commissione straordinaria composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro liberi professionisti iscritti, rispettivamente, agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, degli avvocati e procuratori e dei consulenti del lavoro, istituiti ove ha sede la corte d'appello e designati dai rispettivi organi locali professionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designati dal presidente.

2. La commissione prende in esame le domande e forma un albo per ciascuna provincia compresa nel distretto della corte d'appello. La formazione dell'albo deve essere compiuta entro tre mesi dalla costituzione della commissione.

3. Nel caso in cui la documentazione prodotta dal richiedente l'iscrizione, per comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 52, risulti formalmente irregolare, la commissione, prima di deliberare, deve invitare l'interessato a provvedere, entro il termine di venti giorni, alla regolarizzazione della documentazione stessa.

4. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Le deliberazioni della commissione sono impugnabili dall'interessato e dal pubblico ministero avanti al tribunale del luogo ove ha sede la commissione che ha

emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

7. Il tribunale decide in camera di consiglio, con sentenza, sentiti l'interessato ed il pubblico ministero.

8. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

ART. 54.

(Compiti delle commissioni).

1. La commissione di cui all'articolo 53 provvede alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali compresi nel distretto della corte d'appello e ne esercita fino alla costituzione, le relative funzioni secondo le norme della presente legge.

2. Le elezioni dei consigli provinciali devono avvenire entro sei mesi dalla costituzione della commissione.

3. Decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia, nei trenta giorni successivi, nomina una commissione, avente sede presso il Ministero e composta da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di tributarista, con l'incarico di coordinare ed agevolare l'attività delle commissioni presso le corti d'appello e di provvedere alle elezioni del consiglio nazionale del quale, fino alla costituzione, esercita le relative funzioni. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. Le elezioni del consiglio nazionale devono avvenire entro quattro mesi dalla costituzione dei consigli provinciali.

ART. 55.

*(Eleggibilità degli iscritti
nella formazione dei primi consigli).*

1. Per la prima formazione dei consigli provinciali e del consiglio nazionale e

per la prima rinnovazione dei medesimi, sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo dei tributaristi, indipendentemente dal requisito dell'anzianità di iscrizione.

ART. 56.

(Determinazione della tariffa professionale nella prima formazione del consiglio nazionale).

1. La delibera di cui alla lettera *f*) dell'articolo 31 è adottata dal consiglio nazionale, nella sua prima formazione, indipendentemente dal decorso del triennio ivi previsto.